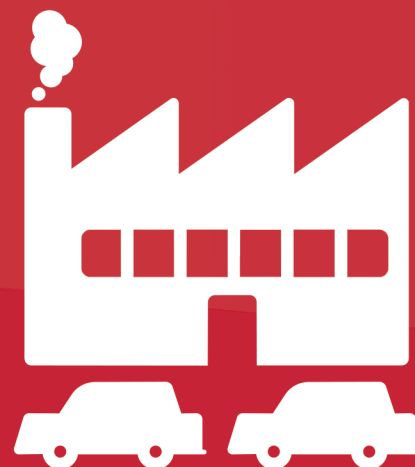


Breview



TeamSystem Business review

n. 2/2015

Supplemento a TeamSystem Review n. 218

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con
 **Euroconference**

 **TeamSystem®**

ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

ALYANTE Enterprise è la **soluzione integrata** che **supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

Flessibile e modulare, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle grandi imprese che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

Una soluzione:

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Business review

Periodico
di informazione
alle imprese

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:
 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Lavoro e previdenza

I chiarimenti INPS per l'esonero contributivo delle assunzioni 2015 a tempo indeterminato	2
La delega lavoro in sintesi	5
Prime istruzioni dell'Agenzia sul decreto semplificazioni	7
Trasferimento d'azienda e derogabilità art.2112 cod.civ. per le aziende in crisi	9
TFR: coefficiente di dicembre 2014	10

Ambiente e sicurezza

Ultime novità in tema di sicurezza	11
------------------------------------	-----------

Economia e finanza

Equo canone di dicembre 2014	12
------------------------------	-----------

Fisco e tributi

La notifica di Equitalia via pec delle ordinanze di ingiunzione e dei verbali delle sanzioni amministrative	13
Le conseguenze della perdita della qualifica di ente non commerciale	17

Diritto societario

La revoca degli amministratori nelle società	22
--	-----------

I chiarimenti INPS per l'esonero contributivo delle assunzioni 2015 a tempo indeterminato

L *INPS ha finalmente emanato la circolare esplicativa, n.17 del 29 gennaio 2015, dell'esonero contributivo relativo alle nuove assunzioni 2015 a tempo indeterminato, introdotto nell'ordinamento giuslavoristico dal comma 118 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015.*

L'esonero contributivo

In via introduttiva, si ricordano gli elementi essenziali. Il beneficio consiste in un esonero triennale, a partire dal giorno dell'assunzione, dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2015. Esso è applicabile da tutti i datori di lavoro, professionisti compresi, senza limitazioni geografiche o di settore, con regole particolari solo per il settore agricolo. L'esonero, il cui limite annuo è pari a 8.060 €, si riferisce esclusivamente ai contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL.

Entrando nel merito dei chiarimenti forniti, il primo aspetto riguarda la natura dell'esonero contributivo. Secondo l'Istituto previdenziale, essendo un intervento generalizzato, senza limitazioni territoriali o settoriali, non rientra nella previsione dell'art. 107 del Trattato UE e, di conseguenza, non deve realizzare incrementi occupazionali conteggiati con il meccanismo delle ULA.

Viceversa, devono essere applicate le condizioni previste dai commi 1174 e 1175 dell'art. 1 della L. 296/06, che prevedono il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, che si estrinsecano in particolare nella regolarità contributiva (DURC) e nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva applicata.

Il discorso si complica in riferimento alle altre condizioni generali previste dall'art. 4, commi 12 e ss., della L. 92/2012.

L'esonero, secondo l'INPS, in linea generale è infatti escluso quando, in virtù della disposizione sopra richiamata, l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore, vuoi per precedente licenziamento per motivo oggettivo, vuoi per la scadenza di un contratto a termine di durata almeno semestrale. Nello stesso modo, si applicano le limitazioni riguardanti la presenza di sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione straordinaria o in deroga, assetti proprietari coincidenti e le violazioni in materia di comunicazioni telematiche obbligatorie (CO).

Per evitare il disinnescamento di molto del potenziale dell'agevolazione, l'INPS ritiene viceversa non applicabile la condizione contenuta nella lett. a del comma 12 dell'art. 4 della L. 92/2012, dove si prevede la non riconoscibilità di incentivi in caso di assunzioni che costituiscono attuazione di un obbligo preesistente, contrattuale o di legge. Se fosse stato considerato applicabile, non sarebbe stato possibile fruire dell'esonero nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato si fosse riferita alle assunzioni di lavoratori precedentemente impegnati con contratti a termine superiori a 6 mesi, condizione che determina il sorgere di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto, avrebbe determinato il carattere obbligatorio dell'assunzione.

Il grimaldello interpretativo è rappresentato dalla finalità del comma 11 della Legge di Stabilità: se è vero che la norma intende realizzare il fine della promozione di forma di occupazione stabili, allora risulta non applicabile la condizione generale sopra esposta, in quanto impedirebbe la realizzazione prevista da legge speciale.

Tale principio risolve anche uno dei dubbi più profondi emersi, e cioè sulle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a termine (o somministrazione) in quanto, in un'ottica estremamente formalistica, la trasformazione non coincide con nuova assunzione: non è quindi necessario staccare, almeno per un giorno, le due assunzioni, come prudenzialmente e opportunamente si è consigliato in questa prima fase di applicazione in quanto la trasformazione consente la

fruizione dell'esonero.

Riguardo ai rapporti di lavoro incentivati, l'INPS esclude, come era prevedibile, i lavoratori intermittenti, anche se con indennità di disponibilità, in quanto non determinano uno stato di occupazione stabile (secondo il Ministero del Lavoro, la percezione dell'indennità di disponibilità, per gli assunti a tempo indeterminato, ne determina la stabilità per il conteggio del limite massimo dei contratti a termine...), e include i dirigenti. Riguardo ai rapporti *part time*, la circolare prevede la riduzione proporzionale dell'esonero in base all'orario svolto, pur in assenza di disposizioni normative in tale direzione.

In riferimento a precedenti rapporti di lavoro agevolati, la circolare INPS fornisce un'interpretazione particolarmente complessa: non spetta l'esonero in caso di precedente rapporto di lavoro agevolato solo se instaurato con lo stesso datore di lavoro che assume, fermo restando lo stacco di 6 mesi, senza nulla dire se l'agevolazione avrà durata piena nel nuovo rapporto pari a 36 mesi; se il primo rapporto agevolato, a tempo indeterminato era incastonato in una somministrazione, anche a termine, l'utilizzatore potrà beneficiare dell'esonero, trascorsi 6 mesi, riducendo il periodo massimo di 36 mesi con la durata del precedente rapporto.

Le altre agevolazioni compatibili con l'esonero

Infine, l'INPS procede con il riepilogo delle altre forme di incentivo all'occupazione compatibili con l'esonero.

In particolare, risulta essere cumulabile con:

- l'incentivo all'assunzione di soggetti disabili cui all'art. 13, della Legge n. 68/1999;
- l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
- l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani", di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015;
- l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
- l'incentivo per l'assunzione di giovani entro i 29 anni di età (art. 1, D.L. 76/2013), ma solo per la quota di contribuzione eccedente la soglia mensile ($8.060/12 = 671,66$);
- l'incentivo assunzione lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, comma 4 L. 223/1991), pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata.

Definite le condizioni sostanziali dell'esonero, l'INPS si è riservato, con circolare di prossima emanazione, di fornire le istruzioni operative per le dichiarazioni contributive.

Assetto e misura dell'incentivo

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118 della legge n. 190/2014;
- il contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c." di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all'art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 3, comma 25, della medesima legge.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

L'esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro *part-time* (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 ($\text{€ } 8.060,00/12$) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 ($\text{€ } 8.060,00/365 \text{ gg.}$) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Sul piano operativo, l'esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro *part-time* o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l'importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell'esonero per l'intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l'eccedenza ($\text{euro } 228,34 = 900,00 - 671,66$) è inferiore rispetto all'importo dell'esonero non fruito nei tre mesi precedenti ($\text{euro } 514,98 = 171,66 \times 3$).

Per ulteriori chiarimenti, in chiave operativa, è attesa una nuova circolare.

Riferimenti normativi

INPS, circolare n. 17 del 29 gennaio 2015

La delega lavoro in sintesi

I 3 dicembre scorso è stata approvata in via definitiva la legge delega sul lavoro o Jobs Act. La Legge n.183/14 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre ed è in vigore dal 16 dicembre.

Trattandosi di legge delega, la norma fissa i criteri che dovranno essere rispettati dal Governo nel redigere i decreti attuativi dei principi contenuti nella legge stessa. Solo tali decreti trasformeranno le affermazioni di principio in disposizioni operative. La norma si occupa delle seguenti principali macro categorie di argomenti:

- riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;
- riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro;
- riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché
- razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva;
- revisione e aggiornamento delle misure per il sostegno delle cure parentali e a tutela della maternità e
- forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Tra gli argomenti segnaliamo in particolare, più nello specifico, i seguenti.

Contratto a tutele crescenti e licenziamenti

Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.

Demansionamento

Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento e con la possibilità che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi.

Salario minimo

Potrà essere introdotto, anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato e, fino al loro superamento, ai rapporti di co.co.co/pro, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Controlli a distanza

Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Cig

L'accesso alla cassa integrazione guadagni sarà possibile solo a seguito dell'esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà.

Non saranno autorizzate le integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa.

Dovrebbero essere ridotti gli oneri contributivi ordinari da rimodulare tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo della cassa integrazione. Al contempo è prevista una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici.

Maternità

Sarà effettuata la ricognizione delle lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere la prestazione a tutte le categorie.

Sarà garantito, per le lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Collocamento mirato

Razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Politiche attive

È prevista la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, nonché l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro.

ASpI

È prevista l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione degli amministratori e dei sindaci.

Sarà omogeneizzata la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi, rapportandone la durata alla pregressa storia contributiva del lavoratore e sarà incrementata la durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti.

Prime istruzioni dell'Agenzia sul decreto semplificazioni

Nella circolare n.31/E del 30 dicembre scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Di seguito, in sintesi, gli argomenti di maggiore interesse in ambito lavoristico trattati dalla circolare.

Addizionali comunali e regionali all'Irpef (art.8)

È previsto l'obbligo, sia per le Regioni e le Province autonome che per i Comuni, di comunicare i dati ai fini della loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle Finanze, così da evitare la loro ricerca nella legge e nelle delibere approvate dagli Enti.

L'addizionale regionale deve essere versata alla Regione in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale al 1° gennaio, e non più al 31 dicembre, dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce. In questo modo sono state uniformate la data rilevante per l'addizionale regionale e per quella comunale. Inoltre, il calcolo dell'acconto dell'addizionale è stato semplificato, in quanto sarà sempre determinato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l'anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale, non essendo più possibili le variazioni entro il 20 dicembre.

Pertanto, per il periodo d'imposta 2014:

- l'addizionale regionale all'Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 e nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi al 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l'indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014;
- la determinazione dell'acconto 2015 dell'addizionale comunale dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014;
- eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell'addizionale comunale per il 2015 saranno utilizzate nel calcolo del saldo, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2015.

Rimborsi da assistenza (art.15)

Dal 2015 i sostituti d'imposta recupereranno le somme rimborsate ai lavoratori nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione – mediante compensazione tramite modello F24, utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento, nella quale sarà esposto il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono da calcolarsi sul risultato contabile a debito.

Stesse modalità anche per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto: in F24 sarà data evidenza dello scomputo operato dai successivi versamenti, secondo le modalità dell'art.17, D.Lgs. n.241/97.

Ricordiamo che, originariamente, il sostituto era tenuto a operare uno scomputo "interno" dei maggiori versamenti effettuati, cioè solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze erano maturate. Dal 2000 è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, ma non era, però, previsto che lo scomputo transitasse in F24, dove era indicato il versamento a debito del sostituto al netto dell'avvenuto scomputo. Ora le operazioni effettuate dal sostituto dovranno essere esposte nel modello di pagamento F24 e, a tal fine, saranno forniti i

codici tributo da utilizzare per le compensazioni con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. Le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all'anno 2014.

Tali compensazioni, inoltre, non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in € 700.000,00 per ciascun anno solare e, se effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta e di importo superiore a € 15.000,00 annui, non c'è obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile che permane, invece, nel caso in cui l'eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell'anno successivo, posto che il limite dei € 15.000,00, al cui superamento scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.

Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti (art.28)

Dopo l'esclusione dell'Iva ad opera del Decreto del Fare, è stata eliminata anche la disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore nell'ambito degli appalti di opere o di servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell'ambito del contratto di subappalto.

Nel rapporto tra committente e appaltatore, in luogo della responsabilità solidale, era prevista l'applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 200.000,00, a fronte del pagamento del corrispettivo senza preventivo controllo della documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore. Anche tale obbligo è stato abrogato.

Per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, però, sono stati introdotti:

- l'obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta mediante una modifica del decreto Biagi, ove è previsto che il committente, che abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi dei lavoratori, possa esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato;
- l'obbligo per l'Inps di comunicare all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende, nonché le posizioni contributive dei relativi dipendenti.

Per quanto concerne i profili sanzionatori, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00 posta a carico del committente, non si applica per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data. Ciò non vale, però, in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore.

Riferimenti normativi

Agenzia Entrate 30 dicembre 2012, n. 31/E

D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175

Trasferimento d'azienda e derogabilità art.2112 cod.civ. per le aziende in crisi

Il Ministero del Lavoro, con la risposta a interpello 17 dicembre 2014, n.32, ha reso noto importanti chiarimenti in ordine alla derogabilità all'art.2112 cod. civ., norma di riferimento in materia di trasferimento d'azienda, in caso di società, non rientranti nella disciplina Cigs, in crisi aziendale che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento d'integrazione straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore, oppure, nel caso di stato di insolvenza accertato dal Ministero dell'Economia o da un Tribunale fallimentare, senza che vi sia una procedura concorsuale per carenza della condizione soggettiva di impresa commerciale.

Il dubbio si origina dall'interpretazione dell'art.47, co.4-bis e 5, L. n.428/90, norma che prevede la derogabilità all'art.2112 cod.civ. , in particolare per quanto riguarda il mantenimento e la conservazione, dopo la vicenda traslativa, dei diritti connessi con il rapporto di lavoro, quando l'azienda si trova in situazioni di crisi, specificate in modo molto dettagliato dalla stessa norma.

Innanzitutto è bene precisare che l'art.47 riguarda esclusivamente i trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti: se anche si tratta di cessione di ramo, l'utilizzo del termine "complessivamente" sta a significare che, comunque, il riferimento dimensionale per l'applicazione dell'art.47 è legato all'intera azienda e non limitatamente al ramo ceduto.

In secondo luogo, l'art.47 prevede, al co.5, la derogabilità all'art.2112 cod.civ. nel binario stabilito dall'accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sempre che l'azienda si trovi in una delle seguenti condizioni soggettive:

- stato di crisi aziendale L. n.675/77 (art.2, co.5. lett.c);
- amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o mancata cessazione dell'attività;
- dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
- omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Il co.6 prevede, invece, la non applicazione dell'art.2112 cod.civ. qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti dei quali vi sia stata:

- dichiarazione di fallimento;
- omologazione di concordato preventivo con cessione di beni;
- emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria;

e non sia stata disposta la continuazione dell'attività, ovvero sia cessata, e sia stato raggiunto un accordo, anche parziale, per la salvaguardia dell'occupazione.

Secondo il Ministero del Lavoro, sulla base dei principi sopra esposti, al di fuori delle ipotesi espressamente normate, è possibile addivenire a una deroga dell'art.2112 cod.civ. nel caso in cui l'impresa si trovi in uno stato di crisi accertato da una pubblica autorità e, contestualmente, possa, mediante il trasferimento, mantenere, anche parzialmente, il proprio "standard occupazionale".

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro, risposta a interpello 17 dicembre 2014, n.32

TFR: coefficiente di dicembre 2014

Secundo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a dicembre 2014 è risultato pari a 107,0: a dicembre 2014 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2013 è risultata pari a 1,500000.

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2013	Tasso mensile	75% Differenza 2013	Rivalutazione
Gennaio 2014	15 gennaio - 14 febbraio	107,3	0,186741	0,125	0,140056	0,265056
Febbraio 2014	15 febbraio - 14 marzo	107,2	0,093371	0,250	0,070028	0,320028
Marzo 2014	15 marzo - 14 aprile	107,2	0,093371	0,375	0,070028	0,445028
Aprile 2014	15 aprile - 14 maggio	107,4	0,280112	0,500	0,210084	0,710084
Maggio 2014	15 maggio - 14 giugno	107,3	0,186741	0,625	0,140056	0,765056
Giugno 2014	15 giugno - 14 luglio	107,4	0,280112	0,750	0,210084	0,960084
Luglio 2014	15 luglio - 14 agosto	107,3	0,186741	0,875	0,140056	1,015056
Agosto 2014	15 agosto - 14 settembre	107,5	0,373483	1,000	0,280112	1,280112
Settembre 2014	15 Settembre - 14 ottobre	107,1	0	1,125	0	1,125000
Ottobre 2014	15 ottobre - 14 novembre	107,2	0,093371	1,250	0,070028	1,320028
Novembre 2014	15 novembre - 14 dicembre	107,0	0	1,375	0	1,375000
Dicembre 2014	15 dicembre - 14 gennaio 2015	107,00	0	1,500	0	1,500000

Ultime novità in tema di sicurezza

La Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro, rispondendo a tre interpellati in data 31 dicembre, ha offerto chiarimenti in merito alla figura del medico competente e alla modalità di comunicazione di un cantiere temporaneo.

Interpello n.28: autonomia e condizioni di lavoro del medico competente

In merito alla corretta interpretazione dell'art.39, co.4, D.Lgs. n.81/08, viene precisato che, per quanto riguarda il servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro può operare le proprie scelte organizzative, assicurando però al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti in autonomia.

Inoltre qualora in un'azienda sanitaria vi sia coincidenza tra il ruolo di direttore dell'Unità Operativa Complessa o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di Rspp, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano dalle funzioni proprie del medico, al fine di garantire la suddetta autonomia.

Interpello n.27: ricorso a medici pubblici per la sorveglianza sanitaria

La Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla gestione di ipotetiche situazioni di conflitto delle Asl nell'esplicitare le attività di sorveglianza medica assegnate al medico competente. Il datore di lavoro può, utilizzando convenzioni con una struttura pubblica (Asl) o privata, avvalersi, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell'attività di medici competenti dipendenti da tali strutture. Tuttavia, non si ammette la possibilità di avvalersi, per effettuare l'attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono un'attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione "ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale" ex art.39, co.3, D.Lgs. n.81/08.

Interpello n.26: modalità di comunicazione di cantiere temporaneo ex Decreto capannoni

In relazione all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014, c.d. decreto capannoni, è stato chiarito che, in caso di cantiere temporaneo per la costruzione ovvero l'ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, grava sul datore di lavoro e sul committente l'obbligo di comunicare all'organo di vigilanza sia l'attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza sia i dati relativi al cantiere (notifica preventiva). Infine viene chiarito che l'organo di vigilanza competente per territorio è l'Azienda sanitaria locale (Asl).

Riferimenti normativi

Interpelli 31 dicembre 2014 n. 26, 27 e 28

Equo canone di dicembre 2014

L' *inflazione del mese di dicembre 2014 è stata pari a - 0,1%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione è pari a - 0,075% (meno zero virgola zero settantacinque).*

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 2014 rispetto a dicembre 2013 è risultata pari a - 0,1% (meno zero virgola uno). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a - 0,075%;
- la variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 2014 rispetto a dicembre 2012 risulta pari a più 0,5% (zero virgola cinque). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

La notifica di Equitalia via pec delle ordinanze di ingiunzione e dei verbali delle sanzioni amministrative

Il comma 1 dell'art.5-bis D.Lgs. n.82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) prevede che: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione ...; ...con le medesime modalità le Amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Con i recenti documenti dello scorso agosto emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e da Equitalia in materia di notifica di ordinanze di ingiunzione e di verbali di sanzioni amministrative, diventa quanto mai importante fare il punto della situazione sull'utilizzo della posta elettronica certificata quale strumento, obbligatorio o facoltativo, di notificazione degli atti.

La pec

La posta elettronica certificata, o pec, è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna dei documenti: è pertanto uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. La posta elettronica certificata costituisce di per sé una modalità di trasmissione valida a tutti gli effetti di legge, garantendo al mittente la certezza che il messaggio non solo è stato spedito, ma che è stato anche consegnato al destinatario. I soggetti che intervengono nel servizio pec sono i seguenti:

- il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio pec per la trasmissione dei documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- il destinatario, ovvero colui che si avvale del servizio pec per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di pec e che gestisce domini di pec.

Dal punto di vista operativo, al momento dell'invio di una *mail* pec il gestore pec del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la *mail* pec è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio pec nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema pec è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica, avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di 30 mesi. Negli ultimi anni, nell'ottica di semplificazione, l'utilizzo, o meglio il possesso di una casella di posta elettronica certificata, è diventato obbligatorio per tutti i soggetti con attività d'impresa e per i professionisti. Dopo le previsioni contenute nell'art.16 D.L. n.185/08, convertito dalla L. n.2/09, che stabilivano un calendario di adeguamento per professionisti (29 novembre 2009) e società di capitali e società di persone (29 novembre 2011), l'art.5 D.L. n.179/12 ha previsto l'estensione della posta elettronica certificata alle imprese individuali. Anche le Pubbliche Amministrazioni sono state obbligate all'attivazione della pec, intendendosi per P.A.:

- tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;

- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran),
- le Agenzie di cui al D.Lgs. n.300/99 (Agenzie fiscali, etc.).

Le predette Amministrazioni devono istituire una casella pec per ogni registro di protocollo e devono darne comunicazione al Cnipa (organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata), che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica, e devono inoltre pubblicare nella pagina iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo pec a cui il cittadino può rivolgersi (art.54, co.2-ter del codice dell'Amministrazione digitale).

Notificazioni tramite pec

Proprio con riferimento alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione, con parere n.149353 pubblicato il 28 agosto 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in risposta ad un quesito della Camera di Commercio di Reggio Emilia, ha fornito importanti chiarimenti sull'ammissibilità della notificazione delle sanzioni amministrative alle imprese ed ai professionisti da parte delle Camere di commercio tramite Posta Elettronica Certificata. Il MISE rileva che il codice dell'amministrazione digitale (cad), a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n.179/12, ha stabilito una serie di principi contenuti nell'art.5-bis che così stabilisce:

- "1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le Amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.*
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del co.1 da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.*
- 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'art.17, provvede alla verifica dell'attuazione del co.1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al co.2.*
- 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al co.1."*

In attuazione della delega di cui al co.2 è stato emanato il D.P.C.M. 22 luglio 2012 che stabilisce:

- all'art.1, co.1: *"A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica";*
- al successivo art.3, co.2: *"A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli artt.48 e 65, co.1, lett. c-bis), del codice dell'Amministrazione digitale";*
- all'art.5, co.1: *"L'inosservanza di quanto previsto dall'art.2, co.4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art.21, co.1 D.Lgs. n.165/01. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell'art.12, co.1-ter) del codice dell'Amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti".*

Da tutto ciò si evince inequivocabilmente che vige l'obbligo reciproco, e non la facoltà, per la Pubblica Amministrazione e per le imprese e i professionisti di comunicare attraverso l'utilizzo esclusivo della pec. La Pubblica Amministrazione ha l'onere di procedere ad una verifica preventiva dell'indirizzo pec dell'impresa o professionista non già dal Registro delle Imprese, dove comunque tali soggetti hanno l'obbligo di iscrivere la loro casella di posta elettronica certificata, ma dall'Ini-pec,

ovvero l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da InfoCamere in attuazione del D.L. n.179/12, che viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro delle Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza. Esso è costituito da due sezioni:

- nella "Sezione Imprese" vi è l'indicazione di Provincia, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo pec delle imprese costituite in forma societaria e delle imprese individuali;
- nella "Sezione Professionisti" confluiscono i dati relativi a Provincia, Ordine o Collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo pec dei professionisti iscritti in Albi ed Elenchi.

L'accesso all'Ini-pec è consentito liberamente a tutti (Pubblica Amministrazione, professionisti, imprese, privati cittadini, ...) tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

Effettuata tale verifica, gli scambi di informazioni e documenti dovranno avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione della comunicazione e quindi anche la notificazione di sanzioni amministrative da parte della camere di commercio.

L'iscrizione "accelerata" degli atti al registro delle imprese

Il fatto che l'utilizzo della posta elettronica certificata rivesta importanza fondamentale nell'organizzazione dell'attività dell'Amministrazione pubblica è testimoniato anche dalla recente vicenda dell'iscrizione "immediata" degli atti al Registro delle Imprese. Il D.L. n.91/14 (c.d. decreto competitività) è intervenuto sulla materia prevedendo che l'iscrizione degli atti al Registro venga effettuata appunto con una procedura "accelerata", rientrando l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge nella responsabilità del notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto. La norma fa riferimento all'iscrizione immediata basata su un atto pubblico o una scrittura privata autenticata: il Legislatore si riferisce non solo agli atti notarili, ma a tutti gli atti provenienti da una autorità pubblica, come ad esempio le sentenze. Non rientrano invece sicuramente nel campo di applicazione della disposizione gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata attuati con la procedura "telematica". È naturalmente fatta salva la possibilità per il giudice del Registro di effettuare la cancellazione laddove non sussistano le condizioni richieste. Sull'intreccio fra la novella normativa e l'utilizzo della pec è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n.3673 del 19 settembre scorso.

Il documento di prassi osserva come vi sia una situazione "delicata" quando un soggetto presenta domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e possiede tutti i requisiti per usufruire del trattamento "accelerato", ma non ha comunicato il proprio indirizzo pec. Infatti l'art.16, co.6-bis D.L. n.185/08, introdotto con il D.L. n.5/12, stabilisce che: *"... L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art.2630 cod.civ., sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata"*. Conseguenze simili sono state previste dall'art.5 D.L. n.179/12 per le imprese individuali (sospensione della domanda fino ad integrazione con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni, decorsi i quali la domanda si intende non presentata). Le due disposizioni in questione si pongono in conflitto con la previsione contenuta nell'art.20, co.7-bis D.L. n.91/14, nel caso in cui l'iscrizione al Registro delle Imprese sia richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da parte di un soggetto (impresa individuale o società, con esclusione delle Spa che sono al di fuori dalla procedura "accelerata") che non abbia comunicato l'indirizzo pec. L'ufficio del Registro da un lato dovrebbe sospendere la pratica per mancanza della pec, dall'altro procedere all'iscrizione immediata dell'atto al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione al registro delle imprese in linea con la previsione contenuta nel decreto competitività.

Il Ministero ritiene che sia da privilegiare l'utilizzo della pec: *"alla scrivente sembra opportuno ritenere che la norma contenuta nel co.7-bis, dell'art.20 D.L. 24 giugno 2014 convertito con la L. n.116/14 debba considerarsi derogabile nel caso in cui l'istanza di iscrizione di un atto basato su atto pubblico o scrittura autenticata pervenga all'ufficio del Registro delle Imprese da parte dell'impresa che non ha provveduto alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a norma di legge"*. Questo sulla base della considerazione che *"dare seguito immediatamente*

all'iscrizione delle istanze basate su atto pubblico o scrittura privata nei casi in cui l'impresa sia venuta meno all'obbligo di comunicazione della pec significherebbe mortificare in parte il carattere di essenzialità della pec in una fase nella quale si assiste, invece, ad un programma di sua piena valorizzazione. La scelta contraria, invece, ne rafforzerebbe la funzione nell'ambito dei rapporti fra imprese e Pubblica Amministrazione".

La notifica delle cartelle da parte di Equitalia

Come ricordato nel parere del MISE in precedenza richiamato, Equitalia, con comunicato stampa del 26 agosto 2014, ha comunicato l'estensione della procedura di notifica delle cartelle di pagamento attraverso la poste elettronica certificata anche alla persone fisiche titolari di partita Iva: non solo quindi società di persone e società di capitali sono interessate dalla procedura, ma anche le imprese individuali e titolari di reddito di lavoro autonomo. I primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri indirizzi pec, in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro Regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania. Adesso Equitalia precisa che la notifica a mezzo pec verrà applicata senza limitazioni territoriali e indistintamente quanto alla natura dei soggetti "interessati". La norma di riferimento in tema di riscossione è costituita dall'art.26 d.P.R. n.602/73 rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", attraverso la quale il Legislatore ha stabilito che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La disposizione prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella, inoltre, può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge. L'iniziativa di Equitalia di provvedere a notificare le cartelle di pagamento anche agli imprenditori individuali e ai professionisti tramite pec, *"permette ai contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con esattezza giorno e ora della notifica. L'utilizzo di questo sistema di notifica consente a Equitalia anche di efficientare i processi interni e di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riducendo notevolmente l'uso della carta. Gli indirizzi pec utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati"*.

Diventa pertanto di primaria importanza configurare correttamente la posta elettronica certificata e verificare regolarmente la presenza di messaggi: un ritardo potrebbe infatti rendere definitivo un atto per mancata impugnazione e si potrebbe avere conoscenza dello stesso solo nella fase esecutiva.

Ricordiamo infatti che, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare o contestare la cartella finalizzata al recupero di crediti di natura tributaria.

Scaduto il termine, si dovranno pagare ulteriori importi:

- gli interessi di mora, che maturano a partire dalla data di notifica su ogni giorno di ritardo e che Equitalia riversa interamente agli enti creditori;
- per i debiti previdenziali, le sanzioni civili o cosiddette "somme aggiuntive", che Equitalia riversa sempre interamente agli enti creditori;
- l'aggio di riscossione interamente a carico del contribuente e pari al 9% del totale (8% per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013);
- le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).

Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, Equitalia deve attivare tutte le procedure per il recupero forzoso del credito.

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, parere n.149353 del 28 agosto 2014

Equitalia, comunicato stampa del 26 agosto 2014

Le conseguenze della perdita della qualifica di ente non commerciale

Cosa succede quando un ente non commerciale perde la "qualifica" e diventa commerciale? Quali sono le conseguenze pratiche del mutamento sostanziale e quali gli adempimenti da porre in essere? E, ancora, la perdita di qualifica è definitiva o si potrà beneficiare di una "riabilitazione" e tornare ad applicare la disciplina fiscale propria degli enti non commerciali? Ma, in questo caso, sarà poi conveniente farlo?

Gli enti commerciali dopo la riforma del D.Lgs. n.460/97

Una delle principali novità della riforma della disciplina fiscale degli enti non commerciali operata dal D.Lgs. n.460/97 consiste senz'altro nell'aver effettuato una netta demarcazione tra enti non commerciali ed enti commerciali grazie ad una più precisa definizione contenuta nella lett.c, co.1, art.73 Tuir ed anche ad interventi specifici. In particolare, le disposizioni fiscali richiedono oggi che l'impianto contabile di un organismo non profit sia improntato sui seguenti principi di base:

- netta separazione tra attività istituzionale ed attività commerciale (art.144, co.2 Tuir e art.149 Tuir, sulla perdita di qualifica di ente non commerciale);
- obbligo di predisporre il bilancio relativo all'attività complessiva, compresa quindi anche la sfera istituzionale (artt.148 Tuir, in tema di enti associativi, e 149);
- ripartizione dei costi promiscui secondo una formula stabilita per legge (art.144, co.4 Tuir).

La *ratio* di queste disposizioni è chiaramente quella di consentire una facile enucleazione dell'ente non commerciale come quello che non svolge attività d'impresa in via principale ma solo in via subordinata alla gestione istituzionale che deve rimanere predominante.

Vale appena la pena di ricordare che la distinzione fiscale non ha conseguenze sul piano civilistico: una fondazione rimane, infatti, tale secondo le disposizioni del codice civile anche se le sue entrate sono esclusivamente commerciali (si pensi al caso di un ente che gestisce una Casa di cura aperta ad un'utenza indistinta). Una cosa è, infatti, il divieto di distribuzione di utili, altra, invece, la produzione di un reddito da attività di impresa. Gli enti non lucrativi non possono in alcun modo remunerare i propri soci ma non hanno alcuna preclusione in relazione alle modalità di svolgimento della propria attività.

Con la riforma della disciplina degli enti non commerciali contenuta nel Tuir, operata dal D.Lgs. n.460/97, si è inteso delineare il percorso che gli enti devono seguire in funzione della "mole" di attività commerciale svolta: se non è prevalente rispetto all'attività istituzionale le regole fiscali da seguire sono quelle degli enti non commerciali mentre se l'attività commerciale è predominante la disciplina applicabile è assimilata a quella delle società.

La perdita di qualifica

Sotto questo punto di vista si chiarisce anche il motivo per cui nel *corpus* delle disposizioni del Testo unico delle Imposte sui redditi il Legislatore del D.Lgs. n.460/97 ha inserito una previsione, quale quella contenuta nell'art.149 sulla perdita di qualifica di ente non commerciale, che ha natura più di norma di accertamento che di disposizione sostanziale. Nell'ambito di una riforma di sistema faceva, infatti, "gioco" dettare nuove regole per consentire agli enti di posizionarsi anche autonomamente nell'una o nell'altra categoria (enti non commerciali/enti commerciali).

Dal 1998, quindi, alcuni soggetti, riscontrati i parametri indicati nell'art.149 Tuir, hanno ritenuto di modificare la propria posizione fiscale e di qualificarsi autonomamente, sotto il profilo fiscale, come enti commerciali. Ciò ha comportato l'obbligo di seguire le regole fiscali previste per tutte le registrazioni contabili, non essendoci più alcuna distinzione fra "fatti" istituzionali e commerciali, e di predisporre anche la dichiarazione dei redditi secondo il modello previsto per le società di capitali.

Nello specifico, nell'ipotesi di perdita della qualifica di ente non commerciale, le conseguenze pratiche possono così sintetizzarsi:

- non esiste più la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale;
- tutta l'attività viene attratta nel reddito di impresa, senza più la distinzione tra redditi fondiari, redditi di capitale, redditi da attività commerciale e redditi diversi;
- è obbligatorio iscrivere tutti i beni dell'ente nell'inventario di cui all'art.15 d.P.R. n.600/73. L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica;
- le entrate istituzionali come i contributi e le liberalità (oltre ovviamente le quote associative e le sovvenzioni) diventano ricavi;
- la contabilità è solo ordinaria (non esiste per gli enti commerciali la contabilità semplificata) e vi confluiscono tutti i fatti amministrativi relativi alla gestione complessiva;
- cambiano le modalità di deduzione delle perdite d'impresa;
- nell'ipotesi in cui l'ente sia commerciale cambia il criterio di tassazione dei redditi di capitale;
- non sono più applicabili le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.

Le problematiche connesse alla perdita di qualifica

Tra le conseguenze della perdita di qualifica di ente non commerciale, come detto c'è anche l'obbligo, per l'ente divenuto commerciale, di compilare la dichiarazione dei redditi secondo le regole previste per gli enti societari.

Sotto questo profilo si osserva, tuttavia, una certa disattenzione del Legislatore che molto di rado prende come specifico riferimento la categoria degli "enti commerciali": più spesso questi ultimi sono costretti ad adattarsi a norme scritte per soggetti strutturalmente diversi da loro (le società), con risultati a volte criticabili. Molti esempi di ciò sono rinvenibili proprio nella compilazione del modello UNICO SC "adattato" agli enti commerciali. Si pensi, in primo luogo, alla compilazione del prospetto delle "società di comodo" o dei soggetti in perdita sistematica o allo schema per la determinazione del capitale investito proprio (ACE).

Lo stesso prospetto del Capitale e delle riserve, che per le società di capitali ha un senso ben specifico, per un ente commerciale – dove comunque non possono esistere fondi distribuibili – perde molto di valenza informativa. Anche nella compilazione del prospetto relativo agli studi di settore gli enti commerciali trovano grosse difficoltà dal momento che questo strumento di verifica è costruito con riferimento a soggetti orientati al profitto.

La differenza sostanziale, si capisce intuitivamente, è legata alla circostanza che per gli enti non commerciali, come detto, non può esistere il "lucro soggettivo", cioè una remunerazione per i soci e, di conseguenza, tutta la ricchezza prodotta viene tendenzialmente reinvestita per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Diciamo, anzi, che il perseguimento delle finalità istitutive rimane in ogni caso l'attività principale dell'ente.

Proprio a questo riguardo, è necessaria un'ulteriore considerazione. Un ente non profit, seppur fiscalmente qualificato come commerciale, mantiene comunque sempre la necessità di realizzare i propri scopi istituzionali.

Esempio

Si pensi al caso di un ente culturale che si trova a svolgere un'attività commerciale in via principale – spesso in quanto unica fonte di sostentamento – ma che, per forza di cose, continua a sostenere spese inerenti la propria attività istituzionale (ad esempio, incontri, manifestazioni, congressi gratuiti e così via) che però non hanno alcuna inerenza diretta con i ricavi. A stretto rigore di norma¹, quindi, le spese istituzionali (ad esempio, quelle sostenute per l'organizzazione degli eventi,

¹ Il principio di inerenza è esplicitato nell'art.109, co.5 Tuir secondo il quale "le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se

compresi eventuali rimborsi di spese di viaggio per i relatori) sarebbero "estranee alle finalità d'impresa" e, come tali, non deducibili. Questa circostanza evidenzia il paradosso in cui questi enti si vengono a trovare: costretti a comportarsi fiscalmente come società faticano però adattarsi a norme scritte per enti con finalità diverse.

Sull'argomento non si riscontrano, allo stato attuale, chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Una soluzione potrebbe comunque essere quella di sostenere l'inerenza delle spese all'attività complessiva dell'ente, intesa nel suo complesso volta al reperimento di proventi commerciali.

In pratica si può sostenere che tutte quelle spese che sono funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente consentono allo stesso di svolgere anche l'attività commerciale.

Tornando all'esempio della fondazione che gestisce la casa di cura si può ritenere che l'attività sanitaria risulti incentivata anche dai risultati dell'attività istituzionale di ricerca e di promozione dei risultati ottenuti.

Le conseguenze degli accertamenti

Come visto, la scelta di adottare la qualifica fiscale di ente commerciale può derivare da una valutazione che l'ente fa in piena autonomia, in via preventiva in modo da organizzare la propria struttura amministrativa e contabile al nuovo assetto. La perdita della qualifica può però derivare da circostanze più "drammatiche", ad esempio come conseguenza di una verifica fiscale².

Caso

Si pensi al caso, ad esempio, di un'associazione culturale cui viene contestata la prevalenza di attività commerciale rispetto a quella istituzionale, come avviene nell'ipotesi in cui venga disconosciuta la decommercializzazione dei servizi resi ai soci. In questi casi, la perdita di qualifica comporta la ricostruzione del reddito secondo le regole proprie degli enti commerciali con la conseguente determinazione delle imposte dovute. In più, poiché la verifica opera in riferimento ad esercizi ormai trascorsi, il mutamento di qualifica crea un "precedente" anche per gli anni successivi all'accertamento, per i quali si può contestare la stessa violazione. Insomma, è evidente che, specialmente per soggetti per cui è maggiore il rischio di svolgere attività commerciale in via predominante rispetto a quella istituzionale, è più che mai opportuno effettuare una valutazione preventiva circa l'opportunità di qualificarsi da subito come soggetto la cui attività è interamente assoggettata alle regole della determinazione del reddito d'impresa, al fine di evitare contestazioni successive³.

Applicabilità del regime forfettario della L. n.398/91 all'ente commerciale

Un caso, a quanto ci risulta, ad oggi mai approfondito dalla giurisprudenza è la possibilità per un ente di tipo associativo, una volta persa la qualifica fiscale di ente non commerciale – sia in via autonoma che per effetto di un accertamento fiscale – di applicare le disposizioni di cui alla L. n.398/91, ricorrendone i presupposti. Sul punto, si osserva che la normativa⁴ prevede l'applicazione del regime forfettario in funzione della sussistenza di determinati requisiti a prescindere dalla connotazione fiscale dei soggetti.

Le norme sul regime forfettario si applicano, infatti, a:

- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fini di lucro;
- pro-loco;

e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

² In proposito, è appena il caso di ricordare che secondo quanto prevede l'ultimo comma dell'art.149 Tuir le disposizioni sulla perdita della qualifica non operano per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e per le associazioni sportive dilettantistiche.

³ Ad onor di cronaca è pur vero che non si conoscono contestazioni di senso "contrario": ad un ente commerciale sia riconosciuta *ex post* la qualifica di "non commerciale". Questo probabilmente perché il regime "tutto impresa" è considerato maggiormente gravoso, sotto il profilo fiscale.

⁴ Oltre alla L. n.398/91 si deve fare riferimento all'art. 9-bis D.L. n.417/91, convertito nella L. n.66/92, che ha esteso il regime a tutte le associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco, all'art.90 della L. n.289/02, che ha reso applicabili le disposizioni anche alle società di capitali sportive dilettantistiche (di cui però non ci occupiamo in questa sede) e all'art.2, co.31 L. n.350/03, che ha esteso le norme alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Il presupposto per l'applicazione delle disposizioni della L. n.398/91 è quello di rientrare in una delle tipologie soggettive più sopra elencate e di non avere superato, nel periodo d'imposta, ricavi per attività commerciale di importo superiore a 250.000 euro. Per l'applicabilità delle disposizioni la norma non richiede che l'ente si qualifichi fiscalmente come commerciale o come non commerciale:

il regime si può, quindi, teoricamente rendere operativo per tutti gli enti associativi (e soggetti a questi dalla legge assimilati) anche qualora questi applichino le regole fiscali proprie degli enti commerciali.

Le disposizioni della L. n.398/91 si possono seguire a seguito di una specifica opzione che deve essere manifestata alla SIAE e confermata all'Agenzia delle Entrate con la presentazione del quadro VO del modello Iva. Sotto questo profilo, in sede di accertamento si potrebbe contestare il mancato preventivo esercizio dell'opzione e, quindi, della volontà preventiva di seguire il regime speciale. Resta però la possibilità di ritenere applicabile il regime forfetario in via "autonoma", in caso di perdita della qualifica di ente non commerciale. In tal caso, per compilare la dichiarazione dei redditi, mod UNICO SC, applicando le regole della L. n.398/91 (che, com'è noto, consente di determinare l'imponibile fiscale in misura pari al 3% dei ricavi) si potrebbe fare ricorso al prospetto, contenuto nel quadro RF, riservato alla determinazione forfettaria del reddito delle società di capitali sportive dilettantistiche⁵. Il ricorso alla determinazione forfettaria del reddito consentirebbe poi di compilare il prospetto dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore solo a fini statistici.

In ogni caso, la scelta di applicare questo regime dovrebbe essere valutata anche alla luce di un'effettiva convenienza fiscale: come si è detto, infatti, agli enti commerciali è consentito dedurre tutti i costi afferenti la gestione, con la conseguenza che, se questi sono superiori ai ricavi, la gestione può anche chiudere in perdita e non pagare imposte mentre per i soggetti in 398 in presenza di ricavi c'è comunque sempre un imponibile e un'imposta da versare.

Enti commerciali si rimane?

In ogni caso, per concludere, si osserva che una volta acquisito lo "status" di ente commerciale difficilmente l'ente potrà tornare a qualificarsi come "non commerciale".

Non esistendo più la gestione istituzionale non è, infatti, più possibile confrontarla con quella commerciale per verificare la prevalenza dell'una o dell'altra. In via teorica, però, decorso un esercizio dalla perdita di qualifica, l'ente potrebbe decidere di tornare a qualificarsi come "non commerciale" solo qualora fosse certo della prevalenza della gestione istituzionale. Questa difficoltà, una volta di più conforta nell'opinione che la disposizione sulla perdita di qualifica sia stata posta con finalità di sistema. Come detto, infatti, il Legislatore ha suggerito ai soggetti di fare un esame approfondito della propria situazione, al fine di decidere – in via definitiva, si direbbe – il posizionamento nell'una o nell'altra categoria fiscale (enti non commerciali/enti commerciali).

È chiaro, quindi, che circostanze non strutturali ma dovute ad una occasionale prevalenza di attività commerciale per un esercizio, legata ad esempio a fatti congiunturali e non ripetibili, non dovrebbero avere effetti sulla qualifica fiscale. Diverso è, invece, il caso di chi svolge attività commerciale in via prevalente a causa di circostanze strutturali e non modificabili.

E, infine, anche qualora fosse possibile effettuare il passaggio alla categoria degli enti non commerciali ci sarebbero non pochi problemi di suddivisione delle due gestioni sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda l'Iva. Sotto quest'ultimo aspetto, solo per fare un esempio, si dovrebbe riversare l'imposta detratta sugli acquisti di beni strumentali che transitano alla gestione istituzionale. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, invece, l'operazione dovrebbe essere gestita in analogia di quanto previsto dall'art.171 Tuir nel caso, per la verità molto poco

⁵ Sempre che nel software di compilazione del modello non sia presente una forma di controllo che impedisce la compilazione di questo prospetto ai soggetti che, nel frontespizio, dichiarano un codice diverso da "53" che, per l'appunto, identifica le Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

studiato, di trasformazione eterogenea di una società soggetta all'Ires in ente non commerciale. Si tratterebbe, in pratica, di porre in essere tutti quegli accorgimenti che consentano l'estromissione dei beni dall'attività d'impresa.

È evidente che l'operazione è tutt'altro che economica e, nella maggior parte dei casi, neanche conveniente. Non è detto, infatti, che sotto il profilo delle imposte da pagare, la qualifica di ente commerciale sia penalizzante. Come detto, infatti, per gli enti commerciali sono deducibili tutte le spese relative all'attività (con le specificazioni di cui si è detto più sopra) mentre gli enti non commerciali deducono dalle entrate commerciali solo i costi relativi a questa gestione. Non sempre, poi, le spese superano i ricavi. Anzi, se il reddito viene determinato in maniera forfettaria è certo che si determina sempre un imponibile sui cui calcolare le imposte.

In conclusione, quindi, se da un lato è vero che assumendo la qualifica di ente commerciale si perdono le agevolazioni specificatamente previste per gli enti non commerciali (in *primis*, non si applicano le disposizioni di cui agli artt.143-150 Tuir ma poi anche tutte le particolari norme di settore) non è detto che il carico fiscale risulti, alla fine, effettivamente superiore.

Sotto il profilo della determinazione del reddito d'impresa sembra, quindi, non ci siano grossi problemi. Come più detto, però, qualche perplessità può invece derivare agli enti commerciali dall'applicazione di norme create per le società a soggetti che mantengono uno scopo diverso da quello lucrativo. Su questo si ritiene, però, che solo il Legislatore possa intervenire con norme di coordinamento per chiarire l'applicazione agli enti non lucrativi di disposizioni create per il settore tipicamente "*profit*". In assenza, il tutto è demandato alla buona volontà dei soggetti che, in autonomia, interpretano le disposizioni e di coloro che, in seconda battuta, effettueranno i controlli.

Riferimenti normativi

D.Lgs. n.460/97

L. n.398/91

La revoca degli amministratori nelle società

La revoca è una causa di estinzione anticipata del rapporto tra società ed amministratori. Nelle società per azioni, in particolare, la fonte della revoca può essere una delibera assembleare. Tale fattispecie corrisponde all'esercizio del diritto potestativo della società di porre fine al rapporto giuridico sorto dal contratto di amministrazione. La revoca è atto discrezionale dell'assemblea ordinaria, la cui liceità non è condizionata alla sussistenza di una "giusta causa", che esclude semplicemente il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del pregiudizio subito. La misura del danno risarcibile è, di regola, ragguagliata ai compensi che l'amministratore avrebbe percepito se il rapporto fosse continuato sino al termine pattuito. La "giusta causa" è connotata soggettivamente od oggettivamente, secondo che l'evento sia imputabile all'amministratore o sia estraneo alla volontà dello stesso.

Inquadramento generale

La revoca di uno o più membri dell'organo amministrativo delle società di capitali è una causa di cessazione prematura del rapporto amministratore/società, riconducibile alla volontà della società stessa.

Nelle società per azioni

Nelle società per azioni, gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci per un periodo massimo di tre esercizi, rinnovabile per analogo periodo, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica (art.2383, co.2 cod.civ.); sono comunque revocabili dall'assemblea ordinaria in qualunque tempo¹, anche se nominati nell'atto costitutivo (art.2383, co.3 e art.2364, n.2 cod.civ.)². Il carattere discrezionale del potere di revoca del mandante, riconducibile ad un'ipotesi di recesso *ad nutum*, deriva dalla specificità del rapporto che viene instaurato per perseguire l'interesse del mandante³; in altri termini la prosecuzione o meno del rapporto è rimessa alla volontà del titolare dell'interesse⁴. Si tratta, quindi, di un diritto potestativo che la società può esercitare a sua discrezione senza, peraltro, che sia richiesto il rispetto di alcun preavviso.

Quorum assembleari

In virtù del carattere imperativo dell'art.2383, co.3 cod.civ., la giurisprudenza esclude la legittimità di clausole statutarie o patti parasociali volti a rendere più gravoso l'esercizio (ad esempio, stabilendo maggioranze elevate per l'approvazione della delibera) della revoca.

Pertanto, per quanto riguarda le maggioranze, si applicherà quanto previsto dall'art.2368 cod.civ. che prevede un quorum costitutivo pari alla metà del capitale sociale (escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima) e un quorum deliberativo pari alla maggioranza assoluta, con esclusione dell'ultimo inciso del primo comma che prevede, appunto, la possibilità che lo statuto richieda maggioranze più elevate.

¹ Sulla conservazione dei poteri di nomina e revoca in capo all'assemblea della società amministrata, anche in ipotesi di amministratore persona giuridica (società di capitali o altro ente), soprattutto in seguito alla riforma del diritto societario (e con particolare riguardo alle società di persone), cfr. Bolognesi C., "La persona giuridica amministratrice di società di persone: analisi e superamento degli argomenti ostativi", Riv. Notariato, fasc. 2, 2011, pag.289, ove si precisa che "tale riserva non verrebbe comunque violata dal mutamento del rappresentante legale della persona giuridica-amministratrice della società personale", sul rilievo che "la fiducia è stata accordata dai soci a quella persona giuridica con la piena consapevolezza delle regole che ne governano il funzionamento".

² Anche il socio amministratore può partecipare all'assemblea e votare la delibera riguardante la sua revoca (cfr. Cass. n.3312/00 in Foro it., 2001, I, pag.2329).

³ Così, Franzoni, sub artt.2380-2396, Delle società per azioni, III, "Dell'amministrazione e del controllo", in Commentario del codice civile, Scialoja Branca, 2008, pag.179; Conforti, "Nomina e revoca degli amministratori di società", 2007, pag.478; Franzoni, "Gli amministratori e i sindaci", 2002, pag.433.

⁴ Così Luminoso, Il mandato, Torino, 2000, 193; nello stesso senso cfr., altresì, Minervini, "Il mandato, la commissione e la spedizione", in Trattato Vassalli, Torino, 1952, pag.171.

Influenza delle azioni a voto plurimo sulle maggioranze assembleari

Con riferimento alle maggioranze, occorre tenere presente il nuovo quarto comma dell'art. 2351, modificato dal D.L. n.91/14 (c.d. "Decreto Competitività⁵"), in forza del quale è venuto meno lo storico principio "one share – one vote". In base a tale comma, "salvo quanto previsto da leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino ad un massimo di tre voti." In virtù di quanto precede, le azioni a voto plurimo potrebbero influenzare i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee dei soci anche con riferimento alle decisioni in tema di nomina e/o revoca degli organi sociali.

Modalità della revoca

La revoca può essere unilateralmente deliberata, in ogni tempo⁶, dall'assemblea, senza che sia riconosciuto all'amministratore revocando alcun potere di opporsi alla decisione, a tutela del preminente interesse della società.

Anzi, la revoca può essere non motivata⁷ (salvo il caso limite dell'abuso del diritto) e, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, può avvenire in modo implicito, tacito (i.e. per *facta concludentia*) o indiretto⁸: ad esempio, per delibera di sostituzione o riduzione di precedenti consiglieri⁹ o in seguito a operazioni di fusione o trasformazione. Questa soluzione, tuttavia, non è condivisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali le delibere implicite o tacite si porrebbero in contrasto con le regole di formazione della volontà sociale, in particolare con l'art.2366 cod.civ. che afferma la necessità, salvo che la legge disponga diversamente, della previa indicazione, nell'ordine del giorno, degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione ed evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti¹⁰.

Clausola "simul stabunt, simul cadent"

Per quanto riguarda la revoca indiretta degli amministratori, un'ipotesi è ravvisabile in caso di utilizzo della clausola "*simul stabunt, simul cadent*", posta nello statuto della società. Come noto, in forza di tale clausola, in seguito al venir meno, per qualsiasi causa, di taluni amministratori, decade automaticamente anche l'intero Consiglio di amministrazione (art.2386, co.4 cod.civ.). Tale clausola, oggi considerata perfettamente legittima anche in forza dell'introduzione della citata norma, normalmente non configura un'ipotesi di revoca (neppure implicita) perché la decadenza del Consiglio non dipende da una delibera assembleare ma consegue all'iniziativa di uno o più amministratori, senza che esista un soggetto revocante cui attribuire la responsabilità per una revoca senza giusta causa. Inoltre, stando alla consolidata opinione di dottrina e di giurisprudenza, essa può perseguire finalità lecite e meritevoli di tutela, fra le quali: impedire che il venir meno della composizione maggioritaria del Consiglio di amministrazione, eletto a suo tempo, alteri gli equilibri originariamente voluti dalla assemblea che lo aveva nominato e tutelare le minoranze e i loro rappresentanti in seno al Consiglio¹¹.

Tuttavia, laddove, contro il principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod.civ., venga impiegata quale mero pretesto per conseguire uno scopo estraneo alla sua finalità tipica sopra indicata (i.e. l'estromissione dal Consiglio di amministrazione di uno o più consiglieri a costo zero per la società, eludendo il disposto di cui all'art.2383, co.3 cod.civ.), si qualifica come negozio indiretto¹².

⁵ D.L. n.91/14, convertito con modificazioni nella L. n.116/14.

⁶ Trib. Viterbo, 4.11.05, in Banca borsa, 2007, II, pag.251, con nota di Corso, "La revocabilità del presidente del consiglio di amministrazione".

⁷ Trib. Torino, 6.10.80, in Giur. comm., 1981, II, pag.635.

⁸ Così, Cass., n.11801/98 in Giur. it. 1999, pag.562 e App. Bologna 4.3.95 in Soc., 1995, pag.806 con nota di Ambrosini.

⁹ Così, Cass. n.27512/08 in Soc., 2009, pag.25; Cass., n.6526/02 in Soc., 2002, pag.1083.

¹⁰ Cass., S.U., n.21933/08 in Giur. comm., 2010, 3, II, pag.361, con nota i Gobbo.

¹¹ Cass., n.2197/90 in Dir. Fall, 1990, II, pag.992.

¹² "Teso all'utilizzo di un determinato modello negoziale per realizzare uno scopo che corrisponde non già alla causa tipica dello stesso, bensì a quella di un altro tipo negoziale, consentendo la realizzazione di un effetto "simulato" immediato che non solo non sarebbe realizzabile mediante alcun "tipo" giuridico ma che, comunque, corrisponderebbe a un interesse giuridicamente non meritevole di tutela" Trib. Milano 24.5.10 in Soc. 2011, pag.1405 con nota di Mina. Si vedano anche Trib. Milano 28 luglio 2010 in Soc. 2011, pag.149, con nota di Bei e, più di recente, Trib. Milano n.12216/12 in Soc. 2013, pag.797.

In tal caso, l'applicazione della clausola citata deve ritenersi illegittima e il risultato ottenuto in via indiretta, di estromettere uno o più consiglieri "a costo zero", determina l'obbligo di risarcire tali consiglieri revocati, nei fatti, senza giusta causa.

Efficacia della delibera assembleare di revoca

La delibera di revoca ha efficacia immediata: con la sua adozione viene meno ogni potere degli amministratori e l'assemblea deve provvedere alla loro sostituzione; a differenza di quanto dispone l'art.2385, co.1 cod.civ., per il caso di cessazione per scadenza del termine o di quanto avviene in seguito ad azione di responsabilità ex art.2393, co.5 cod.civ. non è prevista alcuna "prorogatio".

Impugnazione della delibera assembleare

Ogni amministratore revocato, anche quando fa parte di un Consiglio di amministrazione, può agire in giudizio individualmente contro la delibera di revoca, facendone valere la nullità o chiedendone l'annullamento (art.2377, co.2 cod.civ.). L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo in cui la società ha la sede (art.2378, co.1 cod.civ.) e l'impugnante può chiedere eventualmente, in via cautelare, la sospensione della delibera impugnata (art.2378, co.4 cod.civ.), anche se la revoca consegue alla delibera dell'azione sociale di responsabilità ex art.2393, co.5 cod.civ.. In presenza del rimedio cautelare tipico di cui al quarto comma dell'art.2378 cod.civ., applicabile per analogia all'impugnazione di delibera invalida da parte dell'amministratore, la giurisprudenza è divisa sull'ammissibilità della richiesta di sospensione con provvedimento cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c., che ha natura residuale¹³.

Qualificazione giuridica della giusta causa nelle società di capitali e criteri di liquidazione del risarcimento del danno in sua assenza

Nelle società di capitali la giusta causa non si configura quale elemento necessario per la validità e l'efficacia della delibera di revoca ma quale condizione per esonerare la società dalle conseguenze risarcitorie di una revoca immotivata.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore ha diritto al risarcimento (*rectius* all'indennizzo¹⁴) dei danni parametrati, generalmente, all'entità degli emolumenti che gli sarebbero spettati ove avesse potuto proseguire nell'incarico sino al termine di scadenza "fisiologico" del suo mandato e, quindi, sulla base del periodo di durata in carica che residua alla data di revoca (c.d. "periodo differenziale"), sempre che non vi abbia preventivamente rinunciato¹⁵ o che non vi sia una clausola statutaria che escluda il risarcimento¹⁶.

Talvolta, la giurisprudenza ha riconosciuto all'amministratore revocato senza giusta causa un importo ulteriore, in considerazione del tempo necessario a consentirgli di instaurare un nuovo rapporto professionale analogo al precedente in termini di prestigio e redditività¹⁷.

Pertanto, occorre osservare che, in altre occasioni, la giurisprudenza, nel quantificare il danno, ha applicato parametri equitativi a favore della società, che tenessero conto dei vantaggi in capo all'amministratore in termini di risparmio di spese e di energie lavorative con riferimento al periodo differenziale¹⁸. Inoltre, è raro che venga riconosciuto il risarcimento del danno emergente in considerazione della lesione all'immagine e alla professionalità degli amministratori, derivante

¹³ Contra, Trib. Bari 27.3.06 in Foro it. 2007, pag.6, I, 1980; Trib. Roma 12.3.01 in Soc., 2001, pag.1093 con nota di Bisinelli; Trib. Cassino 1.12.00 in Soc., 2001, pag.607 con nota di Collia; Trib. Verona 30.6.95 in Giur. merito 1997, pag.548 con nota di Del Bene. A favore dell'esperimento del rimedio cautelare atipico: Trib. Torino 18.1.93 in Giur. it., 1994, I, 2, 140 con nota di Frus; Trib. Bologna 15.9.92 in Giur. comm., 1994, II, pag.116 con nota di Enriques; Trib. Milano 21.6.88 in Giur. comm., 1988, II, 904. Tali sentenze sono volte a dimostrare l'ammissibilità del rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. nelle ipotesi in cui la misura cautelare tipica si dimostri inefficace a proteggere la situazione sostanziale dai pericoli paventati, durante il corso del giudizio di merito.

¹⁴ Come già chiarito, la revoca è un atto lecito e i soci, deliberandola, esercitano un loro diritto potestativo. L'esercizio di un diritto, salvo il caso limite dell'abuso del diritto, non può avere come conseguenza l'obbligo di risarcire un danno, in quanto il risarcimento, nel codice civile, è conseguenza di un illecito. Pertanto, i "danni" di cui all'art.2383 cod.civ. dovrebbero essere qualificati come indennizzo, vale a dire come ristoro di un pregiudizio subito da un soggetto in conseguenza dell'esercizio di un diritto da parte di un altro soggetto. Si veda in proposito la nota di Weigmann a Trib. Torino 11.1.05 in Giur. it., 2005, pag.527.

¹⁵ Trib. Verona 24.4.1986 in Giur. comm., 1988, II, 926; App. Catania 1.12.78 in Giur. comm. 1980, II, pag.253.

¹⁶ Tale clausola, seppure legittima, è opponibile soltanto agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 H.C. 10).

¹⁷ Trib. Milano 10.5.01 in Giur. it. 2001, pag.2329; App. Milano, 6.4.01 in Società, 2002, 1396 con nota di Lotti Catarsi.

¹⁸ Così, Appello Napoli 27.1.11 in Società, 2, 2013, pag.130.

dall'ingiustificata revoca dall'ufficio. In ogni caso, in base al principio generale sancito dall'art.2697 cod.civ., l'onere della prova del danno subito incombe sull'amministratore. Per evitare l'incomodo di dover fornire tale prova e al fine di predeterminare l'importo dovuto in caso di revoca senza giusta causa, nella prassi si assiste all'introduzione di clausole penali ad hoc nell'ambito di patti parasociali, ove gli amministratori siano anche soci o, ove non lo siano, all'interno di management agreements o side letters.

Responsabilità risarcitoria della società e dei soci

La responsabilità risarcitoria, costituendo un effetto diretto della revoca, grava sul soggetto revocante, vale a dire sulla società, in sintonia con le regole generali poste dall'art.1723 cod.civ.. La responsabilità personale dei soci, che concorrono mediante il voto alla formazione della volontà societaria, ma non sono autori della revoca, potrebbe discendere dai canoni dell'illecito aquiliano ex art.2043 cod.civ., ove essi compiano, con dolo o colpa, autonomi atti lesivi dei diritti dell'amministratore¹⁹, oppure violino la clausola generale di buona fede (ad esempio laddove i soci di maggioranza adottino delibere, frutto di un fraudolento accordo fra loro, indirizzato a ledere i diritti del singolo partecipante per fini personali e comunque contrari ad obiettivi societari).

Ipotesi di giusta causa

La giusta causa della revoca può consistere in elementi di natura soggettiva (inadempimenti, dolosi o colposi, ai doveri imposti all'amministratore dalla legge) od oggettiva (situazioni estranee alla persona dell'amministratore, che non integrano gli estremi di un inadempimento di quest'ultimo e, dunque, non chiamano in causa una sua responsabilità nei confronti della società ma sono comunque idonee a compromettere la base fiduciaria del mandato²⁰).

Tuttavia, per evitare di riconoscere al mandatario il danno dell'anticipato scioglimento, richiede un *quid pluris* rispetto al mero dissenso (ex art.2383, co.3 cod.civ.). In particolare, esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore) che minino il *pactum fiduciae*, elidendo l'affidamento riposto sulle attitudini e capacità dell'organo di gestione, in modo da poter ritenere fondatamente che:

"siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali"²¹.

Tra le ipotesi che, in base alla giurisprudenza, sono giusta causa di revoca, riferibile alla persona del gestore, si annoverano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- stipulazione di un patto parasociale concluso tra gli amministratori, che vincoli il voto dei partecipanti non solo in sede assembleare, ma anche in ogni delibera del Consiglio di Amministrazione, incluse quelle relative all'assunzione e al licenziamento dei dirigenti, configurando così un vero e proprio sindacato di gestione, che sposta, di fatto, il centro decisionale della società ed elude il principio della esclusività della funzione gestoria in capo agli amministratori della società²²;
- omessa informazione circa la cessione di un rilevante ramo d'azienda²³;
- diffusione di notizie inesatte sull'andamento della società, espressa con l'intenzione di condurre una propria attività concorrente ed accompagnata dall'invito a dipendenti e concessionari a lasciare la società per seguire l'amministratore uscente nella nuova impresa²⁴.

Per quanto riguarda le ipotesi di giusta causa oggettiva, in virtù del "*quid pluris*" richiesto dalla giurisprudenza rispetto al mero dissenso (che caratterizza ogni recesso ad *nutum*), è stato escluso

¹⁹ Cass., 21.11.98, n. 11801, cit.

²⁰ Al riguardo, cfr. Trib. Milano, 6.07.13, in Giur. it. 2014, pag.123, con nota di De Leo secondo cui "il richiamo alla disciplina del mandato risulta ultronea, a fronte del più corretto inquadramento del rapporto tra società ed amministratore come rapporto di immedesimazione organica", con la precisazione che "ciò non è senza conseguenze, posto che il criterio della "giusta causa" non può che modellarsi diversamente a seconda del rapporto a cui accede". In senso conforme, Trib. Milano, 7.6.12, in Redazione Giuffrè 2013.

²¹ Cass., n.16526/05 in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8; Cass. n.11801/98, cit. e Cass. n.3768/85 in Riv. dir. comm. 1987, II, pag.13.

²² Cass. n.8221/12, in Foro it. 2013, I, I, pag.266 e in Giust. civ. mass. 2012, 5, pag.662.

²³ Trib. Milano 15.11.99 in Giur. it. 2000, pag.991.

²⁴ Trib. Milano, 29.6.89, in Società 1990, I, pag.23 con nota di Tedeschi.

che la giusta causa possa ricondursi alle seguenti ipotesi:

- scelta della società, a fini gestionali, di dotarsi di un nuovo assetto organizzativo da cui derivi la riduzione del numero di consiglieri²⁵, ovvero la variazione dell'organo da monocratico a collegiale²⁶ (o viceversa), anche ove assistita da ragioni di convenienza economica²⁷;
- mera contrarietà dell'amministratore ad un indirizzo amministrativo o gestionale espresso dai soci di maggioranza, quale, ad esempio, l'opposizione a un progetto di fusione²⁸;
- sussistenza di controversie giudiziali e, in generale, il contrasto tra società ed amministratore generato da comportamenti integranti esercizio di un diritto da parte di quest'ultimo, salva l'ipotesi di esercizio abusivo perché pretestuoso od ostruzionistico oppure di iniziativa palesemente infondata²⁹.

Al contrario, si ritiene che la revoca sia giustificata in ipotesi di:

- violazione da parte dell'amministratore della società eterodiretta delle direttive impartite dalla capogruppo nell'ambito dell'attività di direzione e controllo dalla stessa esercitata, purché vi sia prova della relativa emanazione³⁰;
- scioglimento anticipato della società³¹;
- precarie condizioni fisiche dell'amministratore o un lungo stato di malattia³².

Alle fattispecie esaminate, si aggiunge una "giusta causa" di matrice legislativa, integrata dalla violazione del divieto di concorrenza da parte dell'amministratore, che perciò "può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni" ai sensi dell'art.2390 cod.civ..

Nell'eventuale giudizio che si apra a seguito della revoca, la prova delle circostanze poste a base della stessa dovrà essere fornita dalla società. L'accertamento giudiziale della sussistenza di una giusta causa avrà ad oggetto le ragioni della revoca poste a base della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci; tali ragioni dovranno essere esplicitate nel relativo verbale di assemblea, quantomeno, nei loro connotati essenziali³³. L'omessa descrizione delle ragioni della revoca nel testo della delibera, benché legittima, impedisce alla società di provare in giudizio la sussistenza della giusta causa, non potendo sopravvenire alcuna integrazione della volontà assembleare espressa in quella sede³⁴.

Nelle società a responsabilità limitata

Nelle società a responsabilità limitata, in mancanza di diversa previsione dell'atto costitutivo, l'amministrazione è affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci stessi (art.2475, co.1). L'articolo 2479, co.2, stabilisce che la nomina degli amministratori, se prevista nell'atto costitutivo, è riservata "in ogni caso" alla competenza dei soci; pertanto, si reputano illecite le clausole che attribuiscono il relativo potere a terzi. Per la stessa ragione, salvo che non sia prevista da statuto, si esclude la nomina per cooptazione da parte di altri amministratori, ammessa, ai sensi dell'art.2386, co.1 per le S.p.a. Infine, l'art.2468, co.3, prevede che l'atto costitutivo possa attribuire a singoli

²⁵ Cass. n.27512/08, in Riv. Notariato, 2010, 1, pag.181 con nota di Urselli.

²⁶ Cass. n.6526/02, Dir. e prat. soc., 2002, 17, pag.54, con nota di Genovese.

²⁷ Cass. n.23557/08, in Giust. civ. mass., 2008, 9, pag.1350.

²⁸ Cass. civ., sez. I, n.16526/05, cit.

²⁹ Trib. Milano 6.7.13, in Giur. it., 2014, pag.123 con nota di De Leo; in argomento, cfr. Trib. Milano, 16.3.78, riformata da Appello Milano, 30.11.79, Giur. comm., 1982, II, pag.95, la quale esclude che la controversia instaurata dall'amministratore che sia stato licenziato da dirigente della stessa configuri giusta causa "in assenza di comportamenti dolosi o colposi"; di opposto avviso Corte Appello Milano, 30.11.79, cit., che, in riforma della predetta sentenza, attribuisce rilievo primario all'esigenza "di evitare che il mandatario, durante il suo ufficio, venga a trovarsi comunque in una situazione di dannoso antagonismo con il mandante", anche a prescindere dall'elemento della colpa, come si verifica in ipotesi di pendenza della lite.

³⁰ Trib. Cagliari 14.4.11, in Giur. comm., 2013, 4, II, pag.687, con nota di Rivarolo.

³¹ Cass., n.2068/60, in Giust. civ., 1960, I, 1945.

³² Trib. Verona 9.6.94 in Società, 1994, 1399.

³³ Trib. Milano 22.3.07 in Giur. mer., 2008, 12, pag.3177 con nota di Santarsiere; Trib. Milano 14.2.04 in Giur.civ. mass., 2005, 7/8.

³⁴ Cfr. Cassaz. n.23557/08, in Giust. civ. mass. 2008, 9, 1350 "L'indicazione di siffatte ragioni nella delibera è, invece, imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea, quindi dei soci, con la conseguenza che esse devono essere espresse e valutate in detta sede, affinché l'adunanza possa consapevolmente determinarsi sulle medesime, assumendo le determinazioni ritenute opportune, suscettibili di esporre la società ad obblighi risarcitori. Ammettere che dette ragioni possano essere omesse, ovvero integrate successivamente, nel corso del giudizio, significherebbe dunque consentire che le ragioni della revoca, la loro ponderazione e valutazione in ordine all'incidenza sulla continuazione del rapporto, costituiscano oggetto di valutazione da parte dei successivi amministratori e dei rappresentanti legali della società che difendono in giudizio la società, rendendoli, sostanzialmente, arbitri di una decisione che spetta all'assemblea"; in senso conforme, v. anche Trib. Milano 7.6.12, Redazione Giuffrè 2013; Trib. Milano, sez. VIII, 3461/09 in Giustizia a Milano 2009, 5, pag.39; Trib. Milano, 14.2.04 in Giur. it., 2004, pag.1209.

soci, quale "diritto particolare", il potere di nomina di uno o più amministratori.

Nelle S.r.l. il Legislatore non ha imposto un termine di durata per la nomina degli amministratori, pertanto, salvo diversa previsione, gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato. L'assenza di una norma che attribuisca specificamente ai soci il potere di revoca degli amministratori (o che disponga il rinvio all'art.2383, co.3 cod.civ.) non ha impedito alla dottrina di ritenere sussistente tale facoltà in capo ai soci stessi, in quanto naturalmente inerente al potere di nomina³⁵. Tuttavia, nelle S.r.l., il principio di revocabilità può ritenersi derogabile grazie alla possibilità di introdurre nello statuto "quozienti deliberativi così elevati da sottoporre la relativa decisione al veto di tutti i soci"³⁶.

La circostanza che gli amministratori siano nominati a tempo indeterminato ha indotto, inoltre, parte della dottrina e della giurisprudenza a considerarne la revoca ammissibile in ogni momento, senza che essa comporti oneri risarcitori per la società, neppure ove disposta in assenza di una giusta causa, salva la necessità di un congruo preavviso.

Tale indirizzo si basa sul principio generale di ordine pubblico per cui nessuno può essere obbligato a rimanere vincolato in perpetuo ad un rapporto obbligatorio. A conforto di tale assunto, si è precisato che la revoca degli amministratori di S.r.l., nominati a tempo indeterminato, non trova la propria disciplina normativa nel combinato disposto degli artt.2487 e 2383 cod.civ. ma nell'art.1725, co.2 cod.civ. in materia di mandato oneroso. Infatti, ancorché parte della dottrina e della giurisprudenza sostenga che non si possa ricondurre la figura dell'amministratore a quella del mandatario³⁷, si ritiene che, ove non sussista una specifica disciplina, la somiglianza tra le due giustifichi l'applicazione per analogia delle norme sul mandato³⁸.

Nelle società di persone

Nelle società di persone, la revoca dell'amministratore è disciplinata dall'art.2259 cod.civ.. In base a tale norma, si devono distinguere due situazioni.

In caso di amministratore nominato con il contratto sociale (i.e. l'atto costitutivo), la revoca può avvenire solo per giusta causa (che diviene elemento necessario della decisione). Inoltre, comportando una modifica all'atto costitutivo, se non è convenuto diversamente, la decisione deve essere presa all'unanimità dai soci ai sensi dell'art.2252 cod.civ..

Si ritiene che all'unanimità non debba concorrere l'amministratore revocando ove lo stesso sia socio; diversamente, la società sarebbe condannata allo scioglimento per impossibilità di funzionamento. Si obietta, però, che l'art.2259, co.3 cod.civ. riconosce, comunque, a ciascun socio la facoltà di richiedere al giudice la revoca per giusta causa dell'amministratore, senza che la revoca incida sulla sua qualità di socio³⁹. Tuttavia, la possibilità che i soci ottengano la revoca individualmente per via giudiziale, non esclude l'interesse della società a provvedervi in via stragiudiziale. In questo caso, il socio in conflitto di interessi non può condizionare la revoca al proprio stesso consenso, salvo il limite della giusta causa.

In caso di amministratore nominato con atto separato, la revoca può avvenire anche in assenza di giusta causa, salva l'ipotesi dell'art.1723 cod.civ. (in tema di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario), applicabile in virtù del rinvio alle norme sul mandato operato dall'art.2259, co.2 cod.civ.. Per quanto riguarda le maggioranze richieste, in dottrina non vi è unanimità di vedute. In con-

³⁵ In questo senso si vedano Capo, "Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata", in *Giur. comm.*, 2003, I, pag.508 ss.; Santoni, "Le decisioni dei soci di s.r.l.", in *Dir. e giur.*, 2003, pag.237 ss. Pertanto, anche in assenza di un'espressa previsione statutaria, si ritiene possibile sottoporre la revoca all'approvazione dei soci ai sensi dell'art.2479, co.1 cod.civ. ovvero si ipotizza l'applicazione analogica dell'art.2383 cod.civ. in tema di società per azioni.

³⁶ Così, Abriani, "Decisioni dei soci, Amministrazione e controlli", in *Diritto delle società*. (Manuale breve), Milano, 2004, pag.303, il quale afferma che nella s.r.l., stante l'assenza di una disposizione assimilabile a quella dell'art.2369, co.4 cod.civ., deve ritenersi consentito l'innalzamento dei quorum anche per la revoca delle cariche sociali.

³⁷ Cfr. Trib. Milano 6.7.13, cit.

³⁸ Così, Ferrara jr - Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 803, e cfr., altresì, Santini, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982, pag.215; contra, Guido Vidiri, *Sulla revoca degli amministratori delle società a responsabilità limitata*, *Giust. civ.*, fasc. 3, 2000, pag.767. Nel senso della necessità del preavviso per la revoca di un amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato, cfr. Cass., n.3312/00 in *Foro it.* 2001, I, pag.2329 e Cass, n.9482/99 in *Giust. civ.* 2000, I, pag.767 con nota di Vidiri, in *Giur. it.* 2000, pag.329 e in *Società* 2000, pag.436 con nota di Marcinkiewicz.

³⁹ Cfr. Cass., n.15197/01 in *Vita not.* 2002, pag.914.

siderazione del rinvio alla disciplina del mandato, alcuni autori ritengono che si debba applicare l'art.1726 cod.civ. (in tema di mandato collettivo) che richiede il consenso unanime, salvo che ricorra una giusta causa⁴⁰ (tale opinione è, altresì, dominante in giurisprudenza)⁴¹. Altri autori, invece, ritengono che la decisione riguardi la mera gestione dell'impresa, senza incidere sull'organizzazione e, pertanto, vada assunta a maggioranza, calcolata per quote di interesse⁴².

Nelle società in accomandita semplice

Nelle società in accomandita semplice, l'art.2319 cod.civ. specifica che – salvo diversa previsione dell'atto costitutivo – per la revoca degli amministratori occorre il consenso degli accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Anche in questo caso, non è richiesto il consenso del socio revocando dalla carica di amministratore.

Procedimento di formazione delle decisioni nelle società di persone

La sintetica disciplina delle società di persone pone il problema di individuare il procedimento di formazione delle decisioni sociali; a fronte del silenzio del Legislatore, in proposito si sono sviluppate tre teorie. In base alla teoria maggioritaria sia in dottrina sia in giurisprudenza, la formazione della decisione dei soci è libera da vincoli procedurali, pertanto, sarebbe sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la maggioranza, anche separatamente, senza consultare preventivamente la minoranza⁴³. In base alla teoria minoritaria, è necessario il rispetto del metodo assembleare⁴⁴. Infine, in base alla teoria intermedia, tutti i soci devono essere consultati ma non è necessario che la riunione e la votazione avvengano contestualmente (c.d metodo del referendum)⁴⁵.

Riferimenti normativi

D.L. n.91/14

⁴⁰ Laddove ricorresse una giusta causa, sarebbe consentita la revoca unilaterale.

⁴¹ Così, Palumbo, "Le società in generale e le società di persone. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni" di Guido Capozzi, Milano, 2004, 200; Chiozzi, "L'esclusione dell'unico socio accomandatario", in Riv. Not., 2007, 977; Galgano, "Diritto commerciale", Le società, vol. 1, Zanichelli, Bologna, 2005, 67.

⁴² Campobasso, "Diritto commerciale", vol. 2, Diritto delle società, Torino, 2014, pag.106; dubitativamente, Presti, Rescigno, "Corso di diritto commerciale", vol. 2, Società, Bologna, 2006, pag.44.

⁴³ In giurisprudenza cfr., tra le più recenti, Cass., n.153/98 in Giur. comm. 1999, II, pag.624 con nota di Pasquariello.

⁴⁴ Così, sostanzialmente, Campobasso, op. cit., 108 e Ghidini, Società personali, Padova, 1972, pag.568.

⁴⁵ Così, Mirone, "Il procedimento deliberativo nelle società di persone", Torino, 1998, 172 ss e 197 ss.

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per la tua Azienda

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** possiamo aiutarti a gestire l'intero processo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

Uno specifico modulo per la Fatturazione Elettronica studiato per il tuo gestionale Gamma ti permette inoltre di emettere in automatico il documento di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare l'utility di compilazione manuale e inserire

“intestazione” e “corpo” del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante “Invia fattura” ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDERÀ ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.